

dalla guerra in poi in tutti gli organici e che raggiungono i 12 o 13 mila funzionari, all'ingrosso. Ora se quanto ho rilevato corrisponde al vero, ne verrebbe questa strana conseguenza che, essendo stabilito in questo comma dell'articolo 1° che la spesa s'intende consolidata quale era al 1° luglio 1921 e che nei limiti di questa spesa si debba provvedere ai futuri miglioramenti di stipendio, non verificandosi quel margine di economia, sul quale si collocano, i miglioramenti verrebbero a sfumare completamente. E allora si avrebbe quest'altra contraddizione: l'articolo 14 e l'articolo 15 stabiliscono quali sono gli assegni mensili temporanei da accordarsi ai singoli impiegati e ai singoli agenti in ragione dei loro stipendi.

Ora, venendo meno le basi finanziarie della riforma, il Governo si troverebbe nella dolorosa necessità di non poter mantenere agli impiegati neppure quegli assegni temporanei, che ora si vogliono dare con decorrenza dal marzo 1921.

A questo riguardo desidererei schiarimenti precisi, atti a tranquillizzarne i miei dubbi, da parte dell'onorevole ministro del tesoro.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Onorevole Lissia, la prego di ritirare il suo emendamento perchè trasformerebbe tutta l'economia della legge. In tanto si può parlare di consolidamento di spese, in quanto si determina che cosa si vuole consolidare, e noi appunto vogliamo consolidare la spesa quale era al 1° luglio 1921 non già la spesa del 1° luglio accresciuta degli aumenti che oggi approviamo. Mi pare evidente che accettando il suo concetto turberemmo tutta l'economia della legge presente, e tutte le previsioni che ad essa si riconnettono. Non posso quindi accettare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Lissia mantiene ella il suo emendamento?

LISSIA. Mi dispiace, ma lo mantengo.

PRESIDENTE. Veda onorevole Lissia, secondo il disegno di legge del Governo si consolida la spesa dell'ordinamento in vigore al 1° luglio 1921, mentre secondo il suo emendamento si consoliderebbe fino al 1930-1931 la spesa risultante dai nuovi ordinamenti organici. C'è una bella differenza!

LISSIA. Desidero un'ultima spiegazione in questo senso: se dalle economie che si attueranno con la riforma non risulterà una

somma così larga da poter provvedere ai miglioramenti per gli impiegati che rimarranno in carica, come intende provvedere il Governo?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore,

CAMERA, *relatore*. Tengo a dichiarare che non possiamo essere favorevoli all'emendamento dell'onorevole Lissia per le considerazioni fatte dal ministro del tesoro.

CARAPELLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARAPELLE. Per un chiarimento. Mi sorge il dubbio se il consolidamento si riferisce alla spesa di diritto o alla spesa di fatto.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Alla spesa di diritto, perchè è detto « derivante dagli ordinamenti in vigore ».

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Lissia, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione, e cioè: « La spesa risultante dai nuovi ordinamenti organici sarà consolidata fino a tutto l'esercizio 1930-31 ».

(Non è approvato).

Metto a partito l'ultimo comma dell'articolo 1:

« La spesa massima risultante dai nuovi ordinamenti organici non potrà superare, fino a tutto l'esercizio 1930-31, quella totale, per stipendi, indennità di carica, di funzioni, e altri speciali trattamenti, derivanti dagli ordinamenti in vigore al 1° luglio 1921 ».

(È approvato).

All'articolo 1° l'onorevole Lissia propone il seguente emendamento aggiuntivo:

« Il Governo renderà conto al Parlamento del modo, come ha esercitato i poteri conferitigli con la presente legge ».

LISSIA. Credo che questo emendamento debba essere rimesso al secondo articolo.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Ma nell'articolo 2 è già compreso!

PRESIDENTE. Onorevole Lissia, rinviando pure il suo emendamento all'articolo 2, ma là vedremo che l'emendamento è superfluo! (Si ride):

Segue l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Presutti.

« I posti nei ruoli organici delle amministrazioni centrali dovranno essere ridotti del